



Anno 2023

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 086 /2023 del 27/11/2023

Il Direttore

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente Determinazione Dirigenziale.

Oggetto

*COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNI 2023 - 2024 EX ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI
2019/2021 DEL 16/11/2022*

Il Dirigente

In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

In originale f.to: Manfredto Gianna

Il Direttore

RICHIAMATO il C.C.N.L. Funzioni Locali 2016 – 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018.

DATO ATTO che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021.

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 79 del citato C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.

RICHIAMATO integralmente il verbale 26/11/2023 firmato dalla delegazione datoriale di parte pubblica rappresentata dal sottoscritto Direttore della Casa di Riposo e dalle Rappresentanze sindacali territoriali e aziendali, con cui le Parti hanno disciplinato le materie oggetto di contrattazione di cui all'art. 7 c. 4 CCNL 16/11/2022 che si richiama integralmente, concordando, nel contempo, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo (art. 80 c. 1 CCNL 2019/2021).

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 in applicazione dell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022.

RICORDATA la vigenza dei limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016” e ex comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

RICHIAMATO *in primis* l'art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018 “Fondo Risorse Decentrate. Costituzione” che disciplinava le modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, con riferimento in modo particolare ai seguenti commi:

1) *A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.*

RICORDATO che:

- l'articolo 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (per la Casa di Riposo tale importo ammonta a **euro 2.995,20** e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall'ARAN – prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019);
- l'articolo 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. 2016/2018 (per la Casa di Riposo tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2019, a **euro 1.889,03**);

CONSIDERATO che:

la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 in merito agli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) afferma: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*;

la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n.99/2018 ha rilevato che la sopra indicata dichiarazione congiunta non avente valore di norma di legge è da considerarsi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art.67, comma 7, del contratto in relazione alla disposizione richiamata all'art.23, comma 2, D.lgs.75/2017 e che la questione di massima, è stata rimessa da parte della Sezione regionale di controllo della Lombardia (deliberazione 25/07/2018 n. 221), alla Sezione delle Autonomie.

le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale nell'esprimere parere favorevole all'ipotesi del Contratto in esame, hanno dato *“atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifica errata corregge all'Ipotesi, in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri «in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti»”,* senza formulare sul punto alcuna osservazione critica;

PRESO ATTO che gli incrementi di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 67 comma 2 non sono soggetti al limite del Fondo 2016.

RICHIAMATO l'art. 79 del CCNL 2019/2021 *“Fondo risorse decentrate: costituzione”* che disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate:

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

(comma 5 - Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023).

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

CONSIDERATO quindi:

- che l'art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022 prevede con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 con le modalità indicate al comma 5, ovvero computando quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo dell'anno 2023 le quote relative agli incrementi annuali degli anni 2021 e 2022 (per la Casa di Riposo tale importo ammonta a **euro 2.788,50**);
- l'articolo 79, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E acclusa al medesimo C.C.N.L (per la Casa di Riposo tale importo ammonta a **euro 2.155,92** e resta confermato per gli anni successivi);

RICHIAMATO l'art. 67 comma 1 del citato CCNL 2016/2018 per cui a far data dal 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un **unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, importo da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.**

DATO ATTO in particolare che le **risorse decentrate stabili relative all'anno 2017** allora costituite dalla somma tra l'ammontare delle risorse stabili 2016 e il Fondo Posizioni Organizzative, quali esposte nella relazione tecnico finanziaria a firma del sottoscritto Direttore allegata all'ipotesi di contrattazione decentrata per l'anno 2017 su cui è stato espressa in data 05/07/2018 certificazione positiva del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 risultano pari ad **euro 195.426,25.**

DATO ATTO altresì che le risorse decentrate destinate nell'anno 2017 alle **Posizioni organizzative** di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 31.03.1999 quale risultanti dall'accordo decentrato sull'utilizzo dello stesso anno sono pari complessivamente ad **euro 11.785,32**.

CONSIDERATO pertanto che l'importo consolidato delle **risorse decentrate stabili 2017**, al netto di quello destinato nello stesso anno alle P.O. configura il "fondo risorse decentrate" per l'anno 2018 e successivi ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 2016-2018 sia pari ad **euro 183.640,93**.

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 012 del 20/05/2019 con cui il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'istituzione dell'area delle posizioni organizzative e all'approvazione del relativo Regolamento ai sensi degli articoli 13, 14, 15 del CCNL 2016/2018 comparto Funzioni Locali che fissa i criteri oggettivi per stabilire la retribuzione delle posizioni organizzative della Casa di Riposo.

DATO ATTO che, in applicazione delle modalità di cui al Regolamento richiamato, l'indennità di posizione dell'unica posizione organizzativa in capo all'Ente (Vice Direttore) viene stabilita in euro 10.140,85 mentre l'indennità di risultato è stabilita nella misura del 15% dell'ammontare complessivo del trattamento accessorio delle posizioni organizzative stanziato nell'esercizio 2018 così come previsto dall'art. 15 c. 4 CCNL 2016 – 2018.

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo dell'importo per la retribuzione della Posizione Organizzativa del Vice Direttore ammonta, per il 2019, a euro 11.908,65, di cui euro 11.785,32 quale "limite importo 2016" e euro 123,33 a decurtazione del Fondo risorse stabili 2019 come da accordo sindacale del 16/05/2019 che si richiama integralmente.

RICHIAMATA integralmente la determina n. 0112/22 del 16/11/2022 di costituzione definitiva del Fondo 2022 sulla base dell'importo unico consolidato anno 2017 delle **risorse stabili** come ricalcolato in forza di tutti gli atti sopra citati e quivi richiamati in **euro 183.517,60** (inferiore al limite 2016 pari a euro 183.640,93) che ai sensi dell'art. 67 c. 1 CCNL 21/05/2018 ultimo paragrafo, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, importo corrispondente al dettato dell'art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL 2019/2021.

DATO ATTO che nel verbale 26/11/2023 le Parti hanno concordato l'ipotesi di applicare *una tantum* al Fondo 2023 l'importo ex articolo 79 c. 1 lett. b) (euro 2.788,50) relativo all'anno 2021 e di rimandare l'applicazione della medesima somma relativa al 2022 *una tantum* alle risorse variabili Fondo 2024 anziché all'anno corrente.

RILEVATO pertanto che il Fondo risorse decentrate 2023 e il Fondo risorse decentrate 2024 risulteranno equivalenti nell'importo economico e conformi nella parte normativa.

RAVVISATA la necessità di procedere in sede di quantificazione del Fondo risorse decentrate anno 2023 e 2024 alla verifica e attestazione del rispetto del dettato ex art. 23 comma 2 D. Lgs. n. 75/2017 che fissa il limite all'incremento del Fondo rappresentato dal valore complessivo delle risorse decentrate dell'anno 2016 al netto delle voci espressamente escluse come di seguito esplicitato:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
RISORSE STORICHE	
Totale risorse storiche – Importo unico consolidato art 67 c. 1 CCNL 22/05/2018 (n. b. come da decurtazione ex art. 1 c. 236 L. 208/2015)	183.517,60
INCREMENTI STABILI SOGGETTI AL LIMITE	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 – RIA e assegni ad personam	0,00

INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' NON SOGGETTI AL LIMITE	
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016/2018 Incremento € 83,20 per dipendente al 31/12/2018	2.995,20
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2016/2018 Rivalutazione PEO	1.889,03
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2019/2021 Incremento € 84,50 per dipendente anno 2023	2.788,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2019/2021 Rivalutazione PEO	2.155,92
Art. 79 c. 1 bis CCNL 2019/2021 Differenze stipendiali categorie B3 e D3	0,00
TOTALE INCREMENTI STABILI NON SOGGETTI AL LIMITE	9.828,65

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE FONDO 2016	183.517,60
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	9.828,65
TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' 2023	193.346,25 (a)

RISORSE VARIABILI	
RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE	
Art. 79 c. 2 lett b) CCNL 2019/2021 – Integrazione 1,2%	0,00
Art. 79 c. 2 lett c) CCNL 2019/2021 – Scelte organizzative	0,00
Art. 67 c. 3 lett d) CCNL 2016/2018 – RIA quota rateo anno di cessazione	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE	0,00
RISORSE VARIABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE	
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2019/2021 Incremento € 84,50 per dipendente anno 2021 (una tantum)	2.788,50
TOTALE RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE	2.788,50
TOTALE RISORSE VARIABILI 2023	2.788,50 (b)

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 (a + b) *	196.134,75
---	-------------------

FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 01/04/1999	
Fondo straordinario stanziato 2023	3.165,61
Fondo straordinario erogato 2023	a consuntivo
Economia ad incremento Fondo Risorse Decentrate 2023 (non soggette limite 2016)	a consuntivo

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 D. Lgs 75/2017	
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO 2016	
Fondo risorse decentrate 2016	183.640,93
Indennità di Posizione e risultato PO	11.785,32
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	198.591,86
RISORSE ANNO 2023 - 2024	
Fondo risorse decentrate soggetto al limite	183.517,60
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente	11.908,65
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2023 SOGGETTO AL LIMITE 2016	198.591,86

* a valere anche per l'anno 2024

VERIFICATO pertanto che la quantificazione del fondo risorse decentrate 2023 /2024 ex art. 79 CCNL 16/11/2022 (importo consolidato + incrementi stabili) e delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione ex art. 16 CCNL 2019/2021 (già Posizione Organizzativa di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 2016/2018, a carico del bilancio come previsto dall'art. 67 c. 1 CCNL 2016/2018) avviene nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 come evidenziato nella tabella sopra riportata.

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

RICHIAMATO l'art. 79 comma 2 lett. a), b), c) e commi 3 e 4 del CCNL 2019/2021 che prevede che il fondo risorse decentrate stabili come sopra determinato possa essere alimentato con importi variabili di anno in anno sempre nel rispetto del **limite del Totale Fondo 2016** "*.....ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa...*"

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 007/22 del 12/07/2022 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Conto Consuntivo 2022 che presenta un disavanzo di amministrazione pari complessivamente ad euro 445.555,79 da ripianare nel corso del triennio successivo.

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 003 del 22/02/2023 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 esercizio 2023 provvedendo nel contempo all'affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del Direttore/Segretario nell'ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore:

D E T E R M I N A

1. DI COSTITUIRE il Fondo risorse decentrate per gli anni 2023 e 2024, in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 79 del CCNL 2019-2021 nella misura di **euro 196.134,75** come indicato nella tabella in preambolo.
2. DI DARE ATTO che la quantificazione del fondo risorse decentrate ex art. 79 CCNL 2019-2021 (importo consolidato + incrementi stabili) e delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione ex art. 16, a carico del bilancio come previsto dall'art. 79 c. 6 CCNL 2019/2021 pari a **euro 11.908,65**, avviene nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs.vo 75/2017 come evidenziato nella tabella in preambolo.
3. DI DARE ATTO che attualmente l'Ente si trova a operare in situazione di disavanzo economico e pertanto non sussiste alcuna relativa capacità di spesa da destinare all'incremento delle risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2,3,4 del CCNL 2019-2021 se non quelli di legge ex art. 79 comma 5 CCNL 2019-2021.

VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 086/ 2023 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:

Dal 14/12/2023 al 24/12/2023

Al numero 094 / 2023 dell'Albo Pretorio dell'Ente

IL DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione.

Vercelli, li 27/11/2023

IL DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 27/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

In originale f.to: *Carola Zavattaro*

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Vercelli li, 14/12/2023

Il Dirigente

